



Direzione regionale Toscana



Direzione Regionale della Toscana

prot. n. 23189/2024

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale Della Toscana (di seguito AGENZIA) con sede in Firenze, Via Della Fortezza n. 8, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Pasquale Stellacci

e

S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori – Direzione Regionale della Toscana (di seguito SIAE), con sede in Firenze, via Ricasoli n. 26, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Giuseppe Torrasi

VISTO

- ✓ la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Società Italiana degli Autori ed Editori, stipulata in data 15 dicembre 2009 e rinnovata in data 23/10/2020 fino al 31/12/2028;
- ✓ le principali disposizioni legislative vigenti in tema di poteri attribuiti a ciascuna parte del presente accordo;
- ✓ il Protocollo d’intesa stipulato in data 27/6/2014 tra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze e la Direzione Interregionale SIAE della Toscana e della Sardegna;
- ✓ il punto 2.3 della Circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, che richiama l’importanza di sviluppare rapporti di collaborazione e coordinamento con gli Organismi che svolgono attività ispettiva connessa a quella di competenza dell’Agenzia delle Entrate;
- ✓ quanto riportato nella nota prot. 39800 del 20 marzo 2014, emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, in cui si chiede alle strutture regionali dell’Agenzia delle Entrate di incentivare la collaborazione decentrata con le corrispondenti strutture territoriali della SIAE;

PREMESSO CHE

- ✓ la SIAE coopera con l'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento e di emissione, vendita e prevendita dei titoli d'ingresso a eventi di spettacolo e di intrattenimento;
- ✓ la SIAE acquisisce elementi utili all'accertamento dell'Imposta sugli Intrattenimenti e dell'IVA e alla repressione delle violazioni, effettuando di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e le facoltà di cui all'art. 52 del DPR 633/72 e della circolare Ministero delle Finanze n. 224 del 5/12/2000;
- ✓ l'AGENZIA e la SIAE, al fine di ottimizzare la collaborazione già prevista in Convenzione e indirizzare al meglio le rispettive attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale/contributiva intendono – nel rispetto dei relativi programmi di controllo – attuare una strategia congiunta nel settore delle attività di spettacolo e/o intrattenimento, nonché nei confronti degli enti associativi che beneficiano del regime agevolativo ex Legge n. 398/1991;
- ✓ l'attuazione di un adeguato piano operativo rende opportune sia la disponibilità di dati e notizie in possesso delle parti, sia la necessità di garantire il governo del territorio, predisponendo a tal fine anche eventuali controlli congiunti da attuare con nuclei composti sia da Funzionari dell'Agenzia delle Entrate che da Ispettori SIAE;
- ✓ appare opportuno predisporre un protocollo d'intesa finalizzato alla definizione dei criteri di carattere organizzativo ed operativo, al fine di delineare le linee guida per lo svolgimento delle attività da intraprendere.

CONSIDERATO CHE

- ✓ la SIAE esegue verifiche contestuali e documentali nei confronti di:
 - soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di spettacolo di cui alla tabella C) del D.P.R. n. 633/1972 (cd. "Imprese di spettacolo");
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di spettacolo di cui alla tabella C) del D.P.R. n. 633/1972, in relazione ai proventi conseguiti dalla vendita di titoli d'accesso o da prestazioni obbligatoriamente imposte;
 - soggetti che svolgono in modo prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (cd. "Imprese di intrattenimento");
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, in relazione ai proventi conseguiti dalla vendita di titoli di accesso (biglietti e/o abbonamenti), e quelli ex art.3 DPR 640/72
 - soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolativo ex Legge n. 398/1991;
- ✓ l'acquisizione di dati propedeutici ad una verifica di tipo documentale consiste nella raccolta e nella ricerca di tutte le informazioni relative al contribuente (ragione sociale, indirizzo, partita

IVA, dati del legale rappresentante/amministratore, luogo di conservazione delle scritture contabili, versamenti effettuati tramite modelli F24);

- ✓ la SIAE viene a conoscenza soltanto di alcuni dati fiscali/contabili riguardanti i contribuenti da sottoporre a verifica mentre, non usufruendo del collegamento all'Anagrafe Tributaria, non può disporre di tutti gli altri elementi conoscitivi utili all'avvio della verifica;
- ✓ In sede di verifica documentale da parte della SIAE potrebbe verificarsi il caso di mancata esibizione di fatture o comunque di documenti fiscali oggetto di invio telematico;
- ✓ Per lo Statuto del Contribuente non possono essere richiesti ai contribuenti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;
- ✓ alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 18/E dell'1/8/2018 la SIAE – nell'ambito delle verifiche svolte – viene, frequentemente, a conoscenza di dati e informazioni che possono essere utili all'Amministrazione Finanziaria per ulteriori attività di controllo;
- ✓ l'attività di contrasto all'evasione ed elusione ha beneficiato in maniera tangibile, in vigenza del protocollo d'intesa 27/6/2014, dell'alto livello di collaborazione tra la Direzione Regionale dell'AGENZIA e la Sede SIAE di Firenze;

LE PARTI CONVENGONO

1) di effettuare controlli mirati congiunti:

- ✓ nei confronti degli Enti che usufruiscono del regime di cui alla Legge n. 398/1991, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti i requisiti per l'accesso ed il mantenimento del regime fiscale agevolato;
- ✓ nei confronti di quei soggetti organizzatori – anche occasionali – e/o gestori, di attività di spettacolo e/o intrattenimento che presentano maggiori criticità sotto l'aspetto fiscale e contributivo;
- ✓ nello specifico settore degli Enti non Commerciali, operando un coordinamento di attività finalizzato a scoraggiare possibili forme di evasione/elusione fiscale e/o di concorrenza sleale nei confronti di operatori commerciali;

Relativamente alle modalità di svolgimento delle attività congiunte, si specifica che:

- l'attività di rilevazione del "sommerso" sarà effettuata dai funzionari dell'AGENZIA, con eventuale attività di supporto operativo da parte degli ispettori SIAE, mentre il

- processo verbale di constatazione sarà redatto separatamente dai funzionari dell'AGENZIA e della SIAE;
- l'attività relativa al riscontro degli obblighi sull'emissione di scontrini e ricevute fiscali, così come l'eventuale presidio di cassa, sarà effettuata da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e da un funzionario ispettivo della SIAE; eventuali violazioni accertate in concomitanza con l'effettuazione di spettacoli e intrattenimenti saranno verbalizzate dai funzionari SIAE;
 - nell'ipotesi di controlli contestuali a manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento, con titoli d'accesso e/o altri corrispettivi obbligatoriamente imposti, la redazione del processo verbale di constatazione sarà riservata ai funzionari ispettivi della SIAE;
 - agli stessi funzionari SIAE saranno riservati i controlli attinenti al regolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali e/o delle biglietterie automatizzate di cui al D.M. 13/7/2000, i cui esiti potranno essere utilizzati per successive indagini fiscali congiunte;
 - l'attività relativa all'acquisizione di documentazione contabile ed extra contabile non correlata agli eventi spettacolistici e di rilevazione dei dati degli studi di settore sarà effettuata, esclusivamente, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate; mentre quella inerente agli eventi di spettacolo e/o di intrattenimento verrà effettuata congiuntamente;

2) di pervenire ad un nuovo Protocollo d'intesa, rinnovando il sistematico e reciproco scambio di dati ed informazioni con le modalità di seguito previste:

- ✓ la SIAE provvederà ad elaborare e trasmettere all'AGENZIA, alla casella di posta elettronica dr.toscana.contr@agenziaentrate.it, con cadenza quadrimestrale, le seguenti informazioni:
 - dati relativi agli eventi, da chiunque organizzati, svolti in occasione di feste private/familiari presso pubblici esercizi (intrattenimenti privati, cerimonie e ricorrenze varie), con indicazione:
 - del pubblico esercizio presso cui è stato svolto l'evento;
 - delle ditte e persone giuridiche, e della relativa partita IVA, che hanno organizzato l'evento;
 - dati raccolti nell'ambito delle attività di riscontro documentale, in relazione a:
 - fatture emesse a fronte di controprestazioni presumibilmente non effettuate;
 - fatture duplicate;
 - collegamenti (ad esempio medesima compagine associativa) tra Associazioni in regime agevolato ex Legge n. 398/1991, che evidenzino la volontà di aggirare il limite/plafond previsto (€ 400.000,00) per fruire delle agevolazioni;
 - ogni dato o notizia riferita alle Associazioni di cui al punto precedente e, più in generale, agli enti non commerciali, che possa condurre alla decadenza dalle agevolazioni fruite (es. superamento del plafond, mancata tracciabilità di importi superiori ad Euro 1.000,00, ecc.);

Nell'ambito della proficua attività di collaborazione e sinergia avviata, la SIAE provvederà, infine, a fornire, con cadenza annuale, una rappresentazione dei risultati conseguiti in merito ai controlli effettuati nei confronti dei 'soggetti per cui sono stati richiesti i dati di cui al punto b. del paragrafo successivo, al fine di valutare l'utilità dei dati trasmessi. La trasmissione dei report avverrà con gli stessi mezzi indicati per i dati di cui al punto precedente.

- ✓ l'AGENZIA provvederà a trasmettere alla SIAE, per l'effettuazione delle verifiche di propria iniziativa rientranti negli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Centrale di Roma dell'Agenzia delle Entrate, le sottoindicate informazioni.
 - a. con specifico riferimento a soggetti in regime Legge 398/91 o presenti nell'applicativo "Terzo settore" con domicilio fiscale in Toscana e per annualità d'imposta individuate:
 - i. anagrafica del contribuente e codici attività comunicati dallo stesso;
 - ii. luogo di conservazione delle scritture contabili;
 - iii. volume di affari e/o reddito imponibile dichiarato;
 - iv. IVA forfettaria versata (codice tributo 6031, 6032, 6033, 6034), eventualmente anche se di importo pari a zero (in caso di assenza totale di versamenti);
 - v. presenza del modello EAS;
 - vi. presenza della dichiarazione IVA;
 - vii. elenco di coloro che hanno esercitato opzione per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 e relativo volume delle attività commerciali.
 - b. In relazione a specifici soggetti Organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento nei confronti dei quali siano già in corso accessi o sia in programma l'imminente apertura degli stessi, saranno trasmessi, previa specifica richiesta da parte della SIAE:
 - i. gli importi versati a titolo di Imposta sugli Intrattenimenti (codice tributo 6728);
 - ii. gli importi versati a titolo di IVA (ordinaria o forfettaria);
 - iii. gli importi dei corrispettivi da registratori telematici;
 - iv. gli importi delle fatture di vendita emesse;
 - v. i dati relativi al volume d'affari risultanti dalla dichiarazione annuale IVA ex art. 8 DPR 322/98;

La richiesta dovrà pervenire alla casella di posta elettronica dr.toscana.contr@agenziaentrate.it.

Le informazioni saranno trasmesse nei trenta giorni successivi alle seguenti caselle di posta elettronica:

Direttoredede.Firenze@siae.it

Accertamento.Firenze@siae.it;

Responsabile.SCM.Firenze@siae.it

- 3) di programmare, su richiesta di ciascuna parte, incontri operativi per l'organizzazione delle attività congiunte e per discutere eventuali criticità nella trasmissione dei dati di cui al precedente 2.**

Tutti gli scambi di informazione oggetto del presente Protocollo di Intesa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR 4/5/2016.

Le parti concordano di verificare entro i due anni successivi alla data di sottoscrizione del presente documento l'operatività del Protocollo e di apportarvi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per migliorare la collaborazione.

Firenze, 04 Giugno 2024

f.to per l'Agenzia delle Entrate
(Pasquale Stellacci)

f.to per la S.I.A.E.
(Giuseppe Torrisi)